



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 27/05/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2010, n. 558

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 26 marzo 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Statte (Ta) per l'attuazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie "P.I.R.P. nel Comune di Statte".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che la L.R. n. 20/2005 - art. 13 - prevede, tra l'altro, la realizzazione di Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

VISTO che a tal fine sono state individuate risorse finanziarie per complessivi euro 92.639.712,43, come di seguito specificato:

- euro 32.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 870 del 19/6/2006 è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

RILEVATO che, ai sensi del punto 3.1 del bando, i PIRP "devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie".

VISTO che con delibera n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Statte (TA), ubicato nel Quartiere San Girolamo, approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 14/5/2007, che prevede opere per un importo complessivo di euro 26.485.987,00, di cui euro 2.000.000,00 a carico della Regione Puglia.

CONSIDERATO che la citata delibera di G.R. n. 870/2006 prevede la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, determinando le ventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, nonché la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1179 del 13/7/2009 di approvazione dello schema di Accordo di

Programma.

VISTO che in data 26/3/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Staffe (TA), stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, per la realizzazione del PIRP in oggetto.

VISTA la deliberazione n. 6 del 20/04/2010 con cui il Consiglio Comunale di Staffe (TA) ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma stipulato in data 26/3/2010, ai sensi del citato art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di intervento in variante agli strumenti urbanistici.

RILEVATO che il 3° comma, punto 9.3 del bando di gara dei PIRP, approvato con deliberazione di G.R. n. 870/2006, prevede che l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti sia approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - "P.I.R.P" nel Comune di Staffe (TA), sottoscritto in data 26/3/2010 tra la Regione Puglia e il Comune di Staffe (TA).

L'Accordo comporta i seguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale:

- euro 32.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

Nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Regionale, dal Sindaco o Assessore o Consigliere se delegato, dal Dirigente comunale competente, dal Responsabile comunale del procedimento e dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo.

Tale Collegio viene istituito con la pubblicazione del presente Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma. Il Collegio individua le modalità di controllo sulla esecuzione dell'Accordo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

Bari, lì 17 maggio 2010

Vendola
